

e per la gestione della Biblioteca Comunale Carlizzi

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Rovigo Settore Cultura, nella persona del Dirigente, Dott.ssa Micaela Pattaro nata a Monselice (Pd) il 3/03/1972, C.F. PTTMCL72C43F382U, la quale interviene nel presente atto in qualità di dirigente responsabile della Sezione Museo non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, e di seguito indicata come "Comune di Rovigo",

E

l'Organizzazione di Volontariato denominata Renzo Barbujani (di seguito solo Organizzazione) con sede in Via/Piazza Aldo Moro 6 , codice fiscale 95019970297, nella persona del legale rappresentate Signor Umberto Pilatti, nato a Livorno il 16/12/41 , CF PLTMRT41T16E625L, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- l'art. 5, comma 1 lett. i) e k) colloca rispettivamente, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative "*all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" e "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";*
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 rubricato "*Convenzioni*"sono:

a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro. Durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 2, 3 del D.Lgs. 117/2017);

b. il possesso di requisiti di moralità professionale;

c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- l'Organizzazione di Volonariato è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

Tutto quanto richiamato e premesso

Comune di Rovigo ed Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'Organizzazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, per il perseguimento di finalità di promozione e diffusione delle attività culturali, di promozione del territorio e di sviluppo di iniziative socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la cultura del Comune di Rovigo e migliorino la qualità della vita dei singoli e della collettività.

Articolo 3 – Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione in favore di terzi, per lo svolgimento dei compiti dettagliatamente descritti al successivo art. 5.

Articolo 4 – Compiti del Comune
Il Comune si impegna a:
- a garantire la opportuna visibilità alle attività organizzate presso la Biblioteca Comunale Antonio Carlizzi su iniziativa o d'intesa con l'Amministrazione Comunale, attraverso i suoi canali ufficiali;
- effettuare, se presente nei programmi dell'Amministrazione e compatibilmente con le risorse disponibili, senza alcun onere per l'Associazione e/o per i suoi iscritti, un'eventuale formazione sulle modalità di comunicazione e coinvolgimento dei pubblici, in modo da consentire ai Soci volontari di svolgere le attività secondo forma e metodi corretti e con il miglior esito in relazione ai compiti di cui all'art. 5;
- ad erogare all'Associazione il contributo economico secondo le modalità stabilite all'art. 8 della presente convenzione

Articolo 5 – Attività e compiti svolti dall'Associazione

L'Organizzazione di Volontariato Renzo Barbujani sedente in via Aldo Moro 6 Rovigo si impegna a prestare, per il tramite dei propri soci iscritti e disponibili, collaborazioni volontarie in favore del Comune di Rovigo – Settore Cultura, per la gestione della Biblioteca Comunale "Antonio Carlizzi".
In particolare, l'Associazione dovrà garantire le seguenti attività:

- apertura al pubblico per almeno 9 ore settimanali della Biblioteca Comunale "Antonio Carlizzi";
- attività di catalogazione e classificazione dei cataloghi presenti presso la Biblioteca Carlizzi e presso la Biblioteca del Museo dei Grandi Fiumi;
- acquisto di libri;
- acquisto di materiale per catalogazione e/o classificazione;
- acquisto di mobili per la biblioteca;
- acquisto di attrezzatura informatica per l'implementazione della biblioteca;
- promozione di progetti volti alla sensibilizzazione del pubblico alla lettura;
- attività di accoglienza dei visitatori presso il Museo dei Grandi Fiumi nelle giornate prefestive, festive ed in occasione di eventi concordati con l'Amministrazione Comunale;
- attività di collaborazione con Museo dei Grandi Fiumi per attività di promozione alla lettura;
- partecipazione ad iniziative di volta in volta individuate dal Settore Cultura e concordate con l'Associazione.

I locali della biblioteca potranno essere utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento di laboratori di scrittura, fotografia ecc e per iniziative e attività diverse da quelle sopra indicate previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 – Comportamento dei volontari

I Soci volontari, che offriranno la loro collaborazione in nome e per conto dell'Organizzazione nelle attività previste dall'art. 5 della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà e correttezza civica verso gli altri Soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli appartenenti ad altra associazione o Ente, con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Organizzazione. L' Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni.

L Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, da parte dei propri soci, con l'obbligo di rimuovere il volontario o i volontari che si rendessero responsabili di comprovata inadempienza, rispetto al dovere di rispettare la dignità e i diritti degli altri volontari, degli operatori, dei visitatori e degli utenti in genere, dei locali della biblioteca Antonio Carlizzi.

Articolo 7 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità

L' Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.
L'Associazione provvederà a stipulare, per la durata della presente convenzione, apposita polizza assicurativa, a favore dei soci che saranno impegnati nelle attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, con meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, attraverso il contributo di cui all'art.8.
L'adempimento degli oneri assicurativi dovranno essere comprovati mediante presentazione della relativa quietanza di premio.

Articolo 8 – Rimborsi spese
Per le attività svolte l'Associazione deve presentare all'Amministrazione annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo:
- una relazione scritta concernente l'attività svolta;
- rendiconti annuali, come previsto dall'art. 17 del D. Lg.s. 117/2017 rubricato "*volontario e attività di volontariato*" comprensivi di:
1. spese vive sostenute dall' Organizzazione per lo svolgimento delle attività affidate, solo se riconducibili a quelle previste dal precedente art. 5 ;
2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione nonchè per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dal precedente art. 7 ;
3. altre eventuali spese previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

A tal fine l'Amministrazione erogherà a rimborso delle sopraelencate spese un contributo annuo per un importo massimo complessivo di € 3.500,00 che verrà erogato entro il mese di marzo in seguito alla presentazione e alla verifica della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute.
Il contributo di cui sopra non potrà in alcun caso essere destinato al finanziamento di iniziative, progetti, attività diverse da quelle previste ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione e di qualunque attività o iniziative che non sia stata preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Articolo 9 – Ulteriori forme di collaborazione
L'Amministrazione Comunale e l' Organizzazione potranno concordare ulteriori forme di collaborazione, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente convenzione.

Articolo 10 – Durata
Il Comune si avvale dell'Organizzazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico e fino al 31/12/2022.
La convenzione potrà essere rinnovata e il contributo potrà essere rivisto in base alle disponibilità di bilancio.

Articolo 11 – Controlli
Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 5.

Articolo 12 – Risoluzione
Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Organizzazione . Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:
- qualora l' Organizzazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l' Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie
I rapporti tra Comune ed Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
Foro competente è comunque quello di Rovigo.

Articolo 14– Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.
Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione .
Comune ed Organizzazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Il presente contratto è sottoposto al pagamento del bollo di € 16,00 in base al Decreto 642 del 26 ottobre 1972.

Articolo 16 - (Rispetto del Codice di comportamento)
Ai sensi dell'art. 6 del codice Aziendale (Comune di Rovigo), le disposizioni nello stesso contenute si estendono e devono quindi essere osservate anche ai soci e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione.

Articolo 17 - (Dichiarazione di assenza conflitto di interessi)
Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 18 - (Pantouflage)
Con il presente atto l' Organizzazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Rovigo nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta/ Organizzazione per conto del Comune medesimo negli

ultimi tre anni di servizio.

Articolo 19 - (Trattamento dei dati personali)
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al **GDPR**, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

La presente scrittura è composta da n. 6 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Rovigo, 28 Gennaio 2021

Firma
del Dirigente del Comune di Rovigo

Firma
del legale rappresentante dell'Organizzazione